



COMUNE DI MONTEGALLO

Provincia di Ascoli Piceno
Servizio Territorio e Ambiente

ORDINANZA

Registro Generale n.60 del 25/05/2019

Registro Particolare n.1 del 25/05/2019

**ORDINANZA PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ESEGUITE
IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE
DIFFORMITÀ OVVERO CON VARIAZIONI ESSENZIALI**
(art. 31 D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. e art. 167 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota della Guardia di Finanza Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno prot.n.78852/2019 del 19/04/2019, assunta al protocollo comunale n.2957 del 19/04/2019, in merito alla segnalazione relativa a manufatto realizzato in difetto di titoli autorizzativi e/o nulla osta, sito nel territorio comunale di Montegalloy;

CONSIDERATO che nella sopra citata nota viene segnalata a questo Comune la costruzione di una struttura in legno costruita sul lato sud est di edificio comunale in concessione a privato (xxxxxxxxxx), sito sulla strada provinciale n.151 fra le frazioni di Colleluce e Astorara del Comune di Montegalloy, sprovvista dei prescritti titoli autorizzativi e/o nulla osta per la realizzazione dello stesso manufatto;

VISTO il verbale di sopralluogo ed accertamento di presunta violazione urbanistico-edilizia redatto dal locale Corpo di Polizia Municipale in data 06/05/2019 prot.3125 riportante tra l'altro che in Frazione Astorara, via strada provinciale n.151, a ridosso dell'edificio comunale ad uso commerciale, è stata realizzata una struttura in legno senza titoli autorizzativi delle dimensioni di 4,15x8,85 circa e dell'altezza media di 3,00 m; Sul loco non vi erano cartelli di cantiere ed il responsabile dell'abuso, Sig. xxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxx (xxxx) il xx/xx/xxxx e residente a xxxxxxxxxxx (xxx) in xxxxxxxxxxxxxxxx n.xxx, - c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ha dichiarato di aver realizzato la stessa nel settembre 2017;

ACCERTATO inoltre che il manufatto ricade:

- all'interno del vigente Programma di Fabbricazione in zona "F" – zona destinata ad attrezzature collettive;
- all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico previsto dal Decreto Ministeriale del 25/03/1970;
- all'interno di aree soggette alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.P.A.R.;
- all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- all'interno di aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi R.D.L. 3267/1923;
- all'interno di aree soggette a vincolo sismico imposto con D.M. in data 10/02/1983 e s.m.i.;
- all'interno di sito ricadente nella Rete Natura 2000: ZPS IT5330029 – ZSC IT 5340017.

ATTESO:

- che per l'esecuzione di opere che alterino e/o modifichino lo stato dei luoghi è necessario acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica nonché il nulla-osta e/o pareri di altri Enti;
- che altresì per l'esecuzione di predette opere era necessario presentare idonea richiesta di permesso di costruire corredata dalla relativa progettazione.

STABILITO che l'art.167 del D.Lgs 42/2004 prevede quanto segue:

“1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”;

ACCERTATO che non può trovare applicazione l'art.167, 5° comma, del D.Lgs. 42/2004 in quanto i lavori realizzati, in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, hanno determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

VISTO che, nel caso in esame, trova applicazione l'art. 31, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 e s.m.i., che testualmente recita:

«2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.»

Ritenuto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare al responsabile dei lavori abusivi, la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi precedente l'esecuzione degli abusi, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 167 del D.Lgs 42/2004;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il decreto Sindacale riguardante l'attribuzione di funzione di Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente;

Visto il vigente Piano di Fabbricazione Comunale;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs n. 42 del 22.01.200 e s.m.i.;

Visto il D.M. del 25/03/1970;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Visti gli atti d'ufficio;

ORDINA

Al Signor Sig. xxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxx (xxxx) il xx/xx/xxxx e residente a xxxxxxxx (xxx) in xxxxxxxxxxxxxxxx n.xxx, - c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di demolire le opere abusive descritte nella premessa e di cui al verbale prot.3125 del 06/05/2019, assicurando l'integrale ripristino dello stato dei luoghi, entro **90 giorni** dalla data di notifica delle presente senza pregiudizio delle sanzioni penali;

Qualora la S/V non darà seguito alla presente ordinanza nel termine assegnato (**90 giorni**), ai sensi dell'art.31 comma 3 del DPR 380/2001, il bene, sarà acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ed ai sensi del successivo comma 5 l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso.

DISPONE

1. La Notifica del presente provvedimento al Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. L'invio del presente provvedimento a:
 - Procura della Repubblica c\o il Tribunale di Ascoli Piceno;
 - Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno Settore Urbanistica;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
 - Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
 - Carabinieri Forestali C.T.A. Visso;
 - Comando Polizia Municipale c\o Sede Comunale.
3. La pubblicazione del presente provvedimento, anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

La presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si comunica altresì:

- che l'Amministrazione competente nel procedimento in corso è l'Amministrazione Comunale di Montegallo con sede in Frazione Balzo Piazza Taliani n.5
- che il responsabile del procedimento è lo scrivente geom. Angelo Ventura (tel. 0736.806122)
- che l'Ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Tecnico Comunale;

In attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche, sezione di Ancona entro 60 giorni dalla data di notifica della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.



Il Responsabile del Servizio
Geom. Angelo Ventura -